



Codice Fiscale: 80012000826  
Partita IVA: 02711070827

**REGIONE SICILIANA**  
**ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA**  
**FUNZIONE PUBBLICA**  
**DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI**  
**Servizio 5°**  
**Via Trinacria 34/36**  
**90144 - Palermo**  
**dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it**

**Prot. n. 17662 del 27 NOV. 2016**

Responsabile del Procedimento: dott. Giovanni Cocco Tel. 091/7074428 Mail: [g.cocco@regione.sicilia.it](mailto:g.cocco@regione.sicilia.it)

**OGGETTO: Modifiche ed integrazioni alla Pubblicazione n. 11 a seguito delle modifiche normative introdotte con la L.r. 11.08.2016, n. 17.**

**UU.TT.GG. - Prefetture di**  
**Agrigento**

**Caltanissetta**

**Catania**

**Enna**

**Messina**

**Palermo**

**Ragusa**

**Siracusa**

**Trapani**

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 38 del 02 settembre 2016, è stata pubblicata la Legge regionale 11 agosto 2016, n.17, recante *"Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali"*.

Sul piano ordinamentale le modifiche apportate dal Titolo I della legge di cui si discute, hanno inciso profondamente la l.r. 15.09.1997, n. 35, per quanto attiene la pregressa normativa disciplinante l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, la composizione del consiglio comunale, l'elezione del consiglio circoscrizionale e del presidente del consiglio circoscrizionale, la mozione di sfiducia al sindaco e la cessazione degli organi comunali.

Già in precedenza, il legislatore regionale con la Legge regionale n.6 del 05-04-2011, pubblicata nella G.U.R.S. n.16 del 11-04-2011, avente ad oggetto *"Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali"* e con la Legge regionale n.8 del 10-04-2013 pubblicata nella G.U.R.S. n.18 del 12-04-2013, avente ad oggetto *"Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere"*, aveva introdotto alcune sostanziali modifiche al sistema elettorale riguardanti, tra l'altro, la manifestazione di voto, fattispecie che alla luce delle novità legislative apportate dalla richiamata Legge regionale 11 agosto 2016, n.17, è stata ulteriormente modificata.



Di particolare rilievo è la modifica delle soglie demografiche per quanto attiene le modalità di elezione del sindaco e del consiglio comunale, introdotta dall'art. 1 della l.r. n. 17/2016, il quale ha modificato l'art. 2 e soppresso gli artt. 2bis e 2ter della l.r. n. 35/1997, dal che il "sistema maggioritario" risulta esteso ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, mentre nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del consiglio comunale, con il "sistema proporzionale".

L'art. 2 della l.r. n. 17/2016, con le modifiche apportate, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2, al comma 3 dell'art. 2 ed al comma 3 dell'art. 3 della l.r. n. 35/1997, ha, inoltre, introdotto l'effetto *trascinamento*, per cui ciascun elettore può con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per la lista o una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno della lista o di una delle liste ad esso collegate.

Il comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 17/2016, ha, inoltre, modificato l'art. 3 della l.r. n. 35/1997, sostituendo il comma 4 e modificando il comma 5 del richiamato art. 3, introducendo una diversa disciplina per quanto attiene la proclamazione, al primo turno, del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Con la modifica introdotta dal comma 4 dell'art. 2 della l.r. n. 17/2016, al comma 4 dell'art. 4bis della l.r. n. 35/1997, il legislatore ha esteso l'effetto *trascinamento* testé richiamato, alle modalità di elezione del presidente e del consiglio circoscrizionale, rinnovo elettorale a suffragio universale e diretto, che si svolge in un unico turno.

Il comma 1 dell'art. 3 della l.r. n. 17/2016, ha apportato alcune modifiche all'art. 2 della l.r. n. 35/1997, con l'aggiunta del comma 4bis, che introduce l'elezione a consigliere comunale del candidato sindaco fra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, comunque, almeno il venti per cento dei voti e la conseguente modifica dei commi 5 e 5bis del medesimo art. 2.

Il comma 2 dell'art. 3 della l.r. n. 17/2016, ha apportato una serie di modifiche all'art. 4 della l.r. n. 35/1997, modificando la disciplina dell'elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Si fa richiamo, inoltre, di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 3 della l.r. n. 17/2016, il quale estende l'applicazione delle disposizioni introdotte dall'art. 3 medesimo, anche all'elezione dei consigli circoscrizionali, che per effetto di quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 5 della l.r. n. 11/2015, vengono mantenuti, quali istituti di decentramento, esclusivamente per i comuni di Palermo, Catania e Messina.

Ancorché non incidenti direttamente sulle disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale, si fa espresso richiamo alle importanti modifiche introdotte dall'art. 4 e dall'art. 5 della l.r. n. 17/2016, all'art. 10 ed all'art. 11 della l.r. n. 35/1997 disciplinanti, rispettivamente, la mozione di sfiducia al sindaco e la cessazione degli organi comunali.

Si appalesa, conseguentemente, la necessità di apportare le relative modifiche e integrazioni alla Pubblicazione n.11 avente ad oggetto "*Le elezioni del Sindaco, del Consiglio comunale, del Presidente della Circoscrizione e del Consiglio circoscrizionale – Operazioni delle adunanze dei Presidenti di Sezione e degli Uffici Centrali*", al fine di aggiornare correttamente le istruzioni ivi contenute, stante il nuovo quadro normativo di riferimento, dal che i Presidenti di Sezione ed i Presidenti degli Uffici Centrali interessati dal turno elettorale straordinario del 27 novembre 2016, di cui al D.A. n. 211 del 03.10.2016, per i comuni di Scicli ed Altavilla Milicia, dovranno tenere conto, per quanto attiene le istruzioni contenute nella Pubblicazione n. 11 di che trattasi, delle introdotte modifiche normative testé dettagliatamente riportate, nonché delle indicazioni già diramate con la nota prot. n. 16788 dell'11.11.2016, avente ad oggetto "*Modalità di espressione del voto nelle elezioni amministrative in Sicilia*".

Ciò posto, nelle more della ristampa della pubblicazione medesima, integrata e/o modificata nelle parti interessate dall'intervenuta novità legislativa, si segnalano, a mero titolo esemplificativo, alcune tra le parti della pubblicazione oggetto di modifiche, individuate fra le più significative:

- Capitolo I – Paragrafo n. 9 (pagg. 7-8);
- Capitolo II – Paragrafo n. 16 (pagg. 11-12) – Paragrafo n. 19 (pag. 13) – Paragrafo n. 21 (pag. 14);
- Capitolo III – Paragrafo n. 29 (pagg. 19) – Paragrafo n. 35 (pag. 21).

**IL FUNZIONARIO DIRETTIVO**  
(dott. Giovanni Cocco)

*Giovanni Cocco*



**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
(dr.ssa Patrizia Valenti)

*Patrizia Valenti*